

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (Art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25).

CAPO III Disposizioni in materia di lotta ai cambiamenti climatici e tutela del paesaggio

Articolo 19 - Iniziative per l'attuazione del Protocollo di Kyoto. Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 15 "Disposizioni per favorire l'impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici"

Testo in vigore dal 22 giugno 2008

1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni del protocollo di Kyoto e della normativa statale di recepimento, la Regione adotta le iniziative di cui al presente articolo ed assicura, nella predisposizione degli atti di programmazione di propria competenza, il rispetto degli obiettivi della richiamata normativa nonché degli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della relativa tempistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti, senza oneri aggiuntivi:

a) la cabina interassessorile per l'attuazione del protocollo di Kyoto, che opera presso l'assessorato competente in materia di ambiente e coordina l'azione amministrativa regionale al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1; con decreto del Presidente della Regione sono stabilite la composizione nonché le modalità di funzionamento e di organizzazione della cabina. La cabina riferisce almeno ogni sei mesi alle commissioni consiliari competenti in materia di ambiente e di bilancio in ordine all'attività svolta;

b) presso la direzione regionale competente in materia di ambiente, l'inventario regionale delle sorgenti di emissioni di gas a effetto serra, per la definizione del quadro conoscitivo delle emissioni di gas climalteranti e dell'assorbimento di CO₂, organizzato secondo le metodiche definite dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, nonché il registro regionale per la riduzione volontaria delle emissioni di gas a effetto serra, il quale contabilizza le riduzioni compiute sul territorio regionale ad opera dei gestori di impianti inquinanti, sia pubblici che privati; la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'organizzazione dell'inventario nonché il funzionamento del registro;

c) lo sportello Kyoto, quale strumento di supporto per gli enti pubblici e per il sistema produttivo regionale nell'applicazione delle politiche di riduzione e di risparmio energetico e nella gestione del carbon trading nonché di sensibilizzazione e di informazione al pubblico sulle strategie regionali di attuazione del protocollo di Kyoto.

3. Nelle more della costituzione del consorzio denominato Agenzia regionale per le energie intelligenti, a cui è affidata la gestione dello sportello Kyoto, la gestione medesima è affidata all'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., nell'ambito delle attività previste e disciplinate dall'articolo 24, commi 2, 7 e 8, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999).

4. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche:

a) non necessitano di titolo abilitativi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le installazioni effettuate da soggetti abilitati:

1) di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 30 m² e di pompe di calore destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi;

2) di impianti solari fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati agli edifici pubblici e privati ovvero anche non integrati, qualora posti sulle coperture di edifici commerciali ed industriali, di potenza nominale uguale o inferiore a 20 kWp e, relativamente agli stabili condominiali, di potenza nominale uguale o inferiore a 5 kWp per unità abitativa, fino a un massimo di 20 kWp per l'intero stabile;

3) di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 kWp negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi;

b) sono sottoposte a denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del d.p.r. 380/2001, le installazioni di pannelli solari termici di sviluppo superiore a 30 metri quadrati, destinati esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi, sempre che non comportino modifiche dei volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; per le installazioni degli impianti di cui alla lettera a), numeri 2) e 3), di potenza superiore ai

limiti previsti dai citati numeri, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e successive modifiche.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico della Regione e degli enti locali, dal 1° gennaio 2009 utilizzano esclusivamente lampade ad alta efficienza, predispongono e attuano capitolati di fornitura che privilegiano macchine per ufficio con alte prestazioni energetiche nonché riducono, entro il 2012, i consumi energetici del 20 per cento rispetto ai consumi effettuati nell'anno di entrata in vigore della presente legge.

[6. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

"1. I comuni provvedono a quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, entro il 30 aprile 2008.".] (1)

[7. L'adempimento da parte dei comuni degli obblighi previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2 della l.r. 15/2004 entro il termine indicato dall'articolo 3 della stessa legge, come modificato dal presente articolo, costituisce titolo preferenziale nella assegnazione dei fondi destinati alla diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica di cui al POR Competitività 2007-2013.] (1)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 18 L.R. 27.05.2008, n. 6 (B.U.R. 07.06.2008, n. 21), con decorrenza dal 22.06.2008.